

## **DL 201/2011 - Nota delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano**

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 28 del DL 201/2011 violano gli statuti. Nel fissare un ulteriore concorso delle regioni speciali alla Finanza pubblica di Euro 860 milioni annui "a decorrere dall'anno 2012", non si ha riguardo alcuno delle prescrizioni statutarie, che in materia di entrate regionali stabiliscono che le eventuali modifiche normative e procedurali debbano essere preventivamente concordate. Con l'articolo 28, invece senza nessuna intesa, si dispone che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 42/2009, gli 860 milioni sopra richiamati siano accantonati per ciascuna autonomia proporzionalmente alla media degli impegni del triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Inoltre si osserva che, anziché tagliare le entrate ad esse statutariamente spettanti, si rende necessario attivare urgentemente i tavoli di confronto con ogni regione a statuto speciale e provincia autonoma, avendo riguardo dei parametri e dei criteri stabiliti dall'articolo 27 della citata legge 42, al fine di definire in maniera condivisa, come peraltro stabilito anche al primo periodo dello stesso art. 28 comma 3, le forme e le modalità del concorso degli enti territoriali ad autonomia rafforzata, tenendo peraltro presente che i medesimi enti hanno già concordato fra loro che detto concorso dovesse gravare sui rispettivi bilanci in misura proporzionale all'importo dei tagli indicati nella tabella 1 allegata alla legge 220/2010.

2. Sulle autonomie grava un maggior numero di funzioni rispetto a quelle attribuite alle regioni a statuto ordinario e conseguentemente le spese statutariamente poste in carico alle speciali risultano significativamente superiori rispetto a quelle gravanti sui bilanci delle Regioni a statuto ordinario. Tutto ciò, associato alla contrazione del livello di spesa ammissibile ai fini del rispetto del patto di stabilità 2012, produrrà nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome rilevanti problemi di bilancio, sino a determinare, in quelle più povere, l'impossibilità di far fronte a quegli oneri altrove sostenuti dallo Stato. Pur comprendendo le motivazioni che hanno ispirato l'azione del Governo, non si può non rilevare che tali decisioni mettono in serio pericolo la regolare erogazione dei servizi garantiti nel restante territorio nazionale dall'amministrazione statale (si pensi ad esempio a quelli prestati dal Corpo Forestale).

Al fine di consentire l'espletamento di tutte le funzioni assegnate alle autonomie e il sostenimento dei relativi oneri è necessario che anche nelle Regioni a statuto speciale, e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, parimenti a quanto stabilito per le Regioni a statuto ordinario, il trasposto pubblico locale, compreso quello ferroviario e marittimo (pagato con risorse proprie) venga escluso, dalle voci di spesa rilevanti per il patto di stabilità.

3. Con l'articolo 13 del D.L. in parola si prevede l'anticipazione sperimentale dell'I.M.U. L'applicazione di detto tributo, istituito dal Decreto legislativo 23 del 2011, risultava subordinata alla emanazione delle norme di attuazione dello Statuto con le procedure previste dall'articolo 27 della Legge delega 42/2009 al fine di creare il necessario coordinamento tra Stato e Regione in materia di Finanza Locale.

L'I.M.U. è stata invece modificata in più parti rispetto al testo originariamente stabilito, senza però prevedere alcunché in ordine alle modalità applicative nelle Regioni a statuto speciale, ingenerando confusione nel processo attuativo del federalismo municipale. In particolare sussistono fondati dubbi sulla possibilità di immediata diretta applicazione in Sicilia ed in Sardegna delle disposizioni dell'art. 13 in mancanza dell'intervenuta definizione delle procedure di cui all'art.27 della L. 42/2009 concernenti l'attuazione del federalismo municipale (d.l.vo 23/2011).

All'accoglimento di queste richieste emendative è condizionato il parere favorevole da parte degli enti ad autonomia differenziata. In caso di mancato accoglimento i Presidenti si riservano la facoltà di tutelare nelle sedi ritenute più opportune i legittimi interessi delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Roma, 21 dicembre 2011